

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 47 DEL 18 NOVEMBRE 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	3
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Lavoro: aggiornati i modelli per le comunicazioni obbligatorie.....</i>	<i>5</i>
<i>Bonus Natale: non serve più il coniuge a carico.....</i>	<i>5</i>
<i>Istruzioni per la rilevazione delle retribuzioni contrattuali per OTD e OTI.....</i>	<i>6</i>
<i>Dirigenti: la dichiarazione 2024 per i contributi alla previdenza complementare non dedotti.....</i>	<i>7</i>
APPROFONDIMENTI	9
<i>Misure in scadenza a fine anno: cosa ci aspetta nel 2025.....</i>	<i>9</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	16
<i>Massimale contributivo ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.....</i>	<i>16</i>
<i>Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE DEI SINDACATI UNITI PER I DIRITTI (FEDERSINDACATO).....</i>	<i>17</i>

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA ^{1,5}	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb -24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar-24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391

Apr -24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313
Mag -24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469
Lug. - 24	120,0	0,925147	0,693860	0,875	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	1,000	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	1,125	1,818860	1,01818860
Ott. - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,250	2,006939	1,02006939

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Lavoro: aggiornati i modelli per le comunicazioni obbligatorie

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024, recante l'aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO e nuovo flusso NASPI-DISCOLL.

Tutti gli aggiornamenti adottati sono pubblicati sul portale URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

<https://urponline.lavoro.gov.it/s/standardtecnici?language=it>.

Gli standard tecnici entrano in vigore il giorno 27 novembre 2024 alle ore 17,00.

Limitatamente al flusso NASPI-DISCOLL e agli aggiornamenti SAP, l'entrata in vigore è prevista il giorno 11 novembre 2024, attraverso il sistema subsidiario del Ministero del Lavoro.

Anche gli aggiornamenti standard SAP sono entrati in vigore il giorno 11 novembre 2024.

Bonus Natale: non serve più il coniuge a carico

Sulla GU n.267/2024 è stato pubblicato il DL n. 167 del 14 novembre 2024, che modifica l'art. 2-bis del DL 113/2024 (L. 143/2024) dedicato al c.d. Bonus Natale, sopprimendo la condizione che anche il coniuge del lavoratore richiedente sia fiscalmente a carico.

Più precisamente viene sostituita integralmente la condizione prevista alla lettera b) del c.1 dell'art. 2-bis sopra citato, prevedendo solo che il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che sia fiscalmente a carico (art. 12, c. 2 del TUIR).

Di conseguenza è stata soppressa anche la parte finale della lettera b), in quanto superflua, che prevedeva che il lavoratore, in alternativa ad avere coniuge e almeno un figlio a carico, dovesse avere almeno un figlio a carico, essendo l'unica condizione rimasta.

Il DL 167/2024 ha inserito un nuovo comma all'impianto normativo disciplinante il Bonus Natale. Si tratta del comma 2-bis secondo cui l'indennità (di 100 euro) non spetta al

lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

In sostanza se è stato chiesto il Bonus Natale da un lavoratore, il suo coniuge (o convivente) non può avanzare la stessa richiesta, salvo che non sia legalmente ed effettivamente separato (sempreché il figlio sia a carico fiscalmente di entrambi).

Riguardo alla dichiarazione che il lavoratore deve presentare al datore di lavoro per fruire dell'indennità (comma 4 dell'art. 2-bis del DL 113/2024), viene previsto che il richiedente indichi, il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

Infine, l'ultima modifica riguarda la situazione in cui l'indennità viene richiesta in sede di dichiarazione dei redditi e non a mezzo del sostituto d'imposta. Si tratta più che altro di una precisazione. Infatti, il legislatore ha sostituito la parola contribuente con lavoratore beneficiario.

Istruzioni per la rilevazione delle retribuzioni contrattuali per OTD e OTI

L'INPS, con la circolare n. 94 del 13 novembre 2024, ha diffuso le istruzioni operative che le Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano devono seguire, per la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l'attività del comparto agricolo (art. 7 della Legge 233/1990).

La rilevazione, che deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2024, è utile ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

In particolare, per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D (allegata alla citata Legge 233/1990), i contributi sono determinati moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero delle giornate indicate nella stessa tabella e applicando ai rispettivi redditi imponibili le aliquote previste per i vari soggetti.

La circolare ricorda alle Strutture territoriali di dare corso prontamente alle operazioni, affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del Lavoro per l'emanazione del decreto direttoriale.

A tal riguardo, considerato che l'insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 10 febbraio 2025, l'INPS suggerisce che vengano contattate tempestivamente le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

Inoltre, entro il 27 gennaio 2025 le sedi preposte alla rilevazione dei salari contrattuali della provincia devono inviare tutta la documentazione relativa alle rilevazioni alle Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano; queste ultime, previa verifica, devono collocare i file compilati e la relativa documentazione scannerizzata nelle cartelle condivise denominate "Regione" o "Coordinamento Metropolitano" entro il 10 febbraio 2025.

Dirigenti: la dichiarazione 2024 per i contributi alla previdenza complementare non dedotti

Il Previdai, sul proprio sito internet, ha ricordato che i contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito. Riducono, quindi, il reddito imponibile e danno origine ad un risparmio immediato sotto forma di minori imposte IRPEF.

Saranno poi tassati dal Fondo al momento della liquidazione con l'aliquota, più conveniente, riservata dal Legislatore alle prestazioni di previdenza complementare.

Questo trattamento fiscale favorevole vale su tutti i contributi versati: ne beneficiano sia i contributi di derivazione contrattuale, su cui il datore di lavoro opera la deduzione già in busta paga, sia i contributi versati a Previdai su base volontaria e spetta, generalmente, fino ad euro 5.164,57. I contributi versati oltre il limite di deducibilità fiscale sono soggetti ad imposta.

Pertanto, se sono stati versati per il 2023 i contributi che non sono stati dedotti, il relativo ammontare, se comunicato a Previdai, non sarà tassato al momento dell'erogazione della prestazione.

Per dichiarare l'importo dei contributi non dedotti è disponibile, nell'area riservata del sito, la funzione "Contributi non dedotti" che consentirà di compilare il modulo 059. La dichiarazione dovrà essere trasmessa debitamente sottoscritta entro il 31 dicembre 2024. Nel caso in cui si maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, occorre inviare il modulo al più tardi nel momento in cui si richiede la prestazione.

Infine, ricorda il Previdai, se è stato iscritto un familiare al Fondo e sono stati per lui versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione, l'ammontare dei contributi

non dedotti deve essere comunicato dal familiare stesso, destinatario della contribuzione, tramite la funzione web dedicata presente nella sua area riservata.

APPROFONDIMENTI

Misure in scadenza a fine anno: cosa ci aspetta nel 2025

L'approssimarsi della fine del 2024 rende opportuno un riepilogo delle disposizioni applicate nella gestione dei rapporti di lavoro che, essendo state introdotte in via provvisoria o sperimentale, non saranno più vigenti dal prossimo anno oppure subiranno delle modifiche.

La disponibilità della prima stesura della prossima legge di bilancio consente di analizzare come le misure in scadenza saranno disciplinate dal 2025.

Nella seguente tabella, viene proposto un confronto tra la disciplina in scadenza e quella che, al netto delle modifiche che la manovra 2025 subirà durante l'iter parlamentare, sarà applicata dal prossimo anno.

Istituto	Disciplina in scadenza	Possibile disciplina dal 2025
Congedo parentale	Legge di bilancio 2024 Periodi di congedo fruiti entro i 6 anni di età bambino: <ul style="list-style-type: none"> • anno 2024, primi 2 mesi indennizzo all'80% • dal 2025, primo mese indennizzo all'80% e secondo mese al 60% Destinatari: genitori che terminano il congedo obbligatorio di maternità, il congedo di paternità alternativo e il congedo obbligatorio di paternità successivamente al 31/12/2023 e per i figli nati dal 1°/01/2024	Dal 2025, a regime: <ul style="list-style-type: none"> • elevazione all'80% del 2° mese del congedo parentale entro il 6° anno di vita del bambino per i dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2023 • elevazione all'80% dell'indennità del congedo parentale per 3 mesi entro il 6° anno di vita del bambino per i dipendenti che terminano il congedo di maternità o

		paternità dopo il 31/12/2024
Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinari festivi	<p>Per prestazioni rese nel periodo 1°/1/2024 - 30/6/2024, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.</p> <p>Destinatari: lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.</p>	<p>Misura riproposta per il periodo 1°/1/2025 - 30/9/2025</p> <p>Destinatari: lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.</p>
Detassazione premi di risultato	<p>Legge di Bilancio 2024</p> <p>Prorogata per il 2024 la misura del 5% della detassazione dei premi di risultato, entro il limite di 3.000 euro.</p> <p>Destinatari: lavoratori del settore privato che nell'anno precedente a quello di percezione del premio sono stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 80.000</p>	<p>Misura riproposta per il periodo d'imposta 2025</p> <p>Destinatari e condizioni invariate</p>

Fringe benefit	<p>Per il periodo d'imposta 2024, aumentata la soglia di esenzione a:</p> <p>2.000 euro per genitori di figli a carico</p> <ul style="list-style-type: none"> euro: altri lavoratori <p>Possibilità di far confluire anche i rimborsi utenze, spese affitto 1° casa e interessi mutuo 1° casa.</p>	<p>Per il periodo d'imposta 2025:</p> <p>Applicabili ancora i limiti di 2.000 (genitori figli a carico) e 1.000 euro, comprensivi dei rimborsi</p> <p>Novità - Esenzione fino a 5.000 euro dei canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, a formare il reddito a fini fiscali entro il limite di 5.000 euro annui (per 2 anni). Condizioni: 1) reddito di lavoro dipendente nell'anno precedente non superiore a 35.000 euro; 2) residenza trasferita oltre un raggio di 100 km, tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro</p>
Auto in uso promiscuo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auto immatricolata e assegnata entro il 30/6/2020: fringe benefit 4.500 Km per costo chilometrico ACI 2. Auto immatricolata e assegnata dal 1°/7/2020: costo ACI moltiplicato per 3.750 Km per emissioni di CO2 fino a 60 g/km; 4.500 km per emissioni CO2 > 60 e fino a 160 g/km; 7.500 Km per emissioni di CO2 > 160 e fino a 190 g/km; 9.000 Km 	<p>Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1°/1/2025, ai fini del valore del fringe benefit si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto degli importi trattenuti al dipendente. Misura ridotta al 10% per i veicoli a batteria a</p>

	<p>per emissioni di CO2 > 190 g/km,</p> <p>3. Auto immatricolata entro il 30/6/2020 e assegnata successivamente: individuare il valore del benefit per l'utilizzo privato dell'auto aziendale.</p>	<p>trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.</p>
Esonero lavoratrici madri	<p>Per gli anni 2024-2025-2026 introdotto un esonero del contributo IVS c/dipendente (max 3.000 euro annui), per le lavoratrici a tempo indeterminato che hanno almeno 3 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.</p> <p>Solo per il 2024 è riconosciuto anche in presenza di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni.</p>	<p>Esonero parziale IVS c/dipendente a lavoratrici (anche autonome; anche tempo determinato?) con imponibile IRPEF non > 40.000 euro annui che siano madri di 2 o più figli. L'esonero spetta fino al mese di compimento 10° anno figlio più piccolo.</p> <p>Dal 2027, solo per le madri di 3 o più figli, spetterà fino al mese di compimento del 18° anno da parte del figlio più piccolo.</p> <p>Misura da definire con decreto ministeriale.</p> <p>N.B.er il 2025-2026 non possono fruire del nuovo esonero le madri che stanno già fruendo di quello introdotto dalla legge di bilancio 2024.</p>
Aliquote Irpef e detrazioni lavoro dipendente art. 13 Tuir	<p>Solo per il periodo d'imposta 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito IRPEF sono i seguenti:</p>	<p>Confermate strutturalmente aliquote e scaglioni.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 23 % per i redditi fino a 28.000 euro; • 35 % per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; • 43 % per i redditi che oltrepassano 50.000 euro. <p>Solo per il 2024 la detrazione per redditi di lavoro dipendente passa a 1.955 euro (anziché 1.880)</p>	Confermata la detrazione a 1.955 euro.
Detrazione per carichi familiari (art. 12 Tuir)	<p>La detrazione per figli a carico (950 euro) può essere riconosciuta per figli di età pari o superiore a 21 anni.</p> <p>Quella per gli altri familiari a carico (750 euro) è riconosciuta in caso di convivenza o assegno alimentare e con riferimento a familiari ex art. 433 cpc esclusi i figli</p>	<p>La detrazione per figli a carico potrà essere riconosciuta per figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 e per i figli con disabilità accertata e età pari o superiore a 30 anni.</p> <p>Quella per gli altri familiari a carico sarà riconosciuta solo per gli ascendenti che convivono con il contribuente.</p> <p>Le detrazioni per carichi familiari non spettano a cittadini extra UE in relazione ai familiari residenti all'estero</p>
Oneri detraibili art. 15 Tuir	<p>La detrazione per oneri (art. 15 Tuir) spetta:</p> <p>a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;</p>	<p>Confermato il meccanismo di riduzione vigente per i redditi > 120.000 euro.</p> <p>Prevista una riduzione dei costi/spese detraibili dai titolari di redditi > 75.000 euro. Gli oneri e le spese dal</p>

	<p>b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.</p>	<p>2025 sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando: un importo base, differenziato in funzione del reddito complessivo X un coefficiente, differenziato in funzione della presenza e del numero di figli a carico. Rimangono totalmente detraibili alcune spese (ad esempio quelle sanitarie)</p>
<p>Maxi-deduzione nuove assunzioni</p>	<p>Maggiorazione del 20% (totale 120%) della deducibilità dal reddito d'impresa del costo del personale riferito alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (incrementata al 30% - tot. 130% - se l'assunzione è riferita a dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela).</p> <p>Condizioni: 1) incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato rispetto al periodo d'imposta precedente; 2) incremento complessivo dei dipendenti (indeterminati e determinati) rispetto a periodo d'imposta precedente</p>	<p>Misura confermata per il prossimo triennio.</p> <p>Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la maxi-deduzione si applica anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei già menzionati periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Non si tiene conto della maxi-deduzione in sede di determinazione degli acconti dovuti.</p>
<p>Cuneo fiscale</p>	<p>Esonero del contributo IVS, per l'anno 2024, fissato nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esonero del 6% se l'imponibile, calcolato su base mensile per 13 	<p>Dal 2025 non sarà più riproposto l'esonero IVS, ma sarà sostituito dal riconoscimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una somma che non concorre al reddito

	<p>mensilità, non supera i 2.692 euro al mese;</p> <ul style="list-style-type: none"> • esonero del 7%, se l'imponibile, calcolato su base mensile per 13 mensilità, non supera i 1.923 euro al mese. <p>CESSA A DICEMBRE 2024</p>	<p>fissata in misura % rispetto al reddito prodotto (7,1% del reddito di lavoro dipendente se di importo fino a 8.500 euro; 5,3% per redditi > 8.500 e fino a 15.000 euro; 4,8% per redditi > 15.000 e fino a 20.000 euro);</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'ulteriore detrazione rapportata al periodo di lavoro per i redditi > 20.000 euro pari a: 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro; importo ottenuto con applicazione di specifico coefficiente per redditi tra 32.000 e 40.000 euro.
--	---	---

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Massimale contributivo ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico

Messaggio n. 3748 del 11-11-2024

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in merito alla operatività dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.

In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle suddette ipotesi, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.

La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di "vecchio" o "nuovo" iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall'applicazione del massimale.

Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di "vecchio iscritto" originariamente acquisito.

Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall'eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.

Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.

Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE DEI SINDACATI UNITI PER I DIRITTI (FEDERSINDACATO)

Circolare n. 95 del 13/11/2024

Allegati: 2

1. Premessa

In data 26 settembre 2024 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE DEI SINDACATI UNITI PER I DIRITTI (FEDERSINDACATO), sulla base dello schema convenzionale adottato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da fare pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall'INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione e decorrenza della delega

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono

inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS. All'atto dell'invio l'Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità.

La conservazione deve assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Istituto provvede nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione

dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;

- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
- d) euro 0,16 per la gestione delega.

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o

regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del rifiuto delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle

proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- ove siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, mediante PEC.

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea (originale della delega, copia del documento d'identità e altra

documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).

La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto, viene richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle già indicate verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolve immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è EK.

12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE DEI SINDACATI UNITI PER I DIRITTI (FEDERSINDACATO), si istituiscono i seguenti conti:

GPA29320 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

GPA18320 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

- [Allegato 1](#)
- [Allegato 2](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

